

REGOLAMENTO SULLE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE TERZI

1. I soggetti che ricevono in concessione temporanea l'uso dei locali scolastici sono responsabili del corretto utilizzo degli stessi e delle attrezzature, nel rispetto del presente Regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico. L'uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione.
2. Il Comune e l'Istituzione Scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo dei locali da parte di terzi concessionari.
3. Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati al concessionario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. L'onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento, è a carico del concessionario.
4. Il concessionario è responsabile della custodia, apertura e chiusura dei locali e delle attrezzature prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente alla Scuola eventuali danni accidentali occorsi a cose o persone.
5. Il concessionario deve contrarre idonea polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente arrecati, anche da parte di terzi, ai locali, agli accessori ed alle pertinenze, impegnandosi a comunicare gli estremi della stessa e/o a produrne copia a semplice richiesta della competente Autorità Scolastica e a copertura degli infortuni delle persone che frequenteranno l'attività musicale.
6. Usare i locali esclusivamente per gli scopi indicati all'atto della richiesta e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso degli stessi e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali.
7. L'accesso ai locali è consentito unicamente nei giorni e negli orari indicati nella concessione. La pulizia dei locali utilizzati dovrà essere garantita dal concessionario che, all'atto della domanda di concessione, dovrà indicare il nominativo dell'addetto.
9. L'accesso ai locali, ove la struttura lo consente, dovrà avvenire unicamente attraverso la porta esterna, non comunicante con altri locali della scuola. Ai fruitori è comunque fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola non interessati dalla concessione.
10. Le attrezzature e i beni presenti, una volta utilizzate, dovranno essere riposte a cura del concessionario.
11. All'interno dei locali è tassativamente vietato:
 - ✓ lasciare materiale di ingombro;
 - ✓ spegnere o manipolare l'impianto di riscaldamento;
 - ✓ far entrare persone estranee al gruppo autorizzato;
 - ✓ fumare.
12. Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il dirigente scolastico o l'Ente Comunale può esigere l'uso dei locali e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa tempestiva comunicazione alla associazione.
13. L'inosservanza di anche soltanto una delle condizioni di corretto utilizzo dettate dal presente Regolamento costituisce motivo di revoca della concessione da parte dell'I.C. "Perugia 2" senza che il concessionario possa pretendere diritti di sorta, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni arrecati ai locali e alle attrezzature ricevuti in uso.
14. I funzionari dell'Amministrazione scolastica, hanno diritto di libero accesso ai locali, anche durante lo svolgimento delle attività condotte dal concessionario.